

*emanata dal Gran Consiglio il 2 dicembre 1994<sup>2</sup>*

*in base all'art. 53 della legge cantonale forestale<sup>3</sup>*

## **I. Disposizioni generali**

### **Art. 1 Forme speciali di bosco**

<sup>1</sup> I boschi pascolati sono superfici a copertura sparsa, i quali oltre alla produzione di legna servono anche alla pascolazione del bestiame.

<sup>2</sup> ... <sup>4</sup>

<sup>3</sup> Le selve sono aggregati di castagni e noci, i quali servono contemporaneamente al ricavo di legna, frutti e fieno oppure come pascoli.

### **Art. 2 Conservazione del bosco**

<sup>1</sup> Le parcelle boschive devono essere rilevate. Il proprietario deve rendere visibili in modo adeguato e duraturo i segni di confini e il tracciato confinante e provvedere alla manutenzione.

<sup>2</sup> Deve essere conservata la quota di copertura dei boschi pascolati, dei pascoli alberati e delle selve. La disposizione del popolamento può essere spostata localmente, se viene conservata la globalità delle funzioni.

### **Art. 3 Parificazione dei sessi**

Le designazioni di persone, funzioni e professioni contenute nella presente ordinanza si riferiscono ad ambedue i sessi, per quanto dal senso dell'ordinanza non risulti altrimenti.

## **II. Protezione del bosco**

### **1. DISSODAMENTO E ACCERTAMENTO DEL CARATTERE FORESTALE**

#### **Art. 4 Dissodamenti**

<sup>1</sup> Per nuove costruzioni, trasformazioni e ampliamenti di edifici e impianti non forestali sono necessarie un'autorizzazione di dissodamento e una licenza edilizia giusta l'articolo 24 della legge federale sulla pianificazione del territorio <sup>5</sup> (procedura EFZ) oppure un'autorizzazione di dissodamento e una revisione della pianificazione locale nonché la licenza edilizia del comune.

<sup>2</sup> <sup>6</sup> Se per piccoli edifici e impianti non forestali è necessaria una procedura EFZ, il coordinamento spetta all'Ufficio cantonale di pianificazione <sup>7</sup>. Se una procedura EFZ non è necessaria, il progetto necessita dell'autorizzazione del comune.

<sup>3</sup> I piccoli edifici e impianti non forestali sono circoscritti e di breve durata. Questi vengono definiti più dettagliatamente nelle disposizioni di attuazione da parte del Governo.

#### **Art. 5 Autorizzazione di dissodamento**

<sup>1</sup> Le autorizzazioni di dissodamento devono essere definite per quanto riguarda lo spazio e limitate dal profilo temporale. Per il rimboschimento sostitutivo deve essere definita l'ubicazione esatta.

<sup>2</sup> Se il proprietario del bosco non è contemporaneamente richiedente, il dissodamento necessita dell'approvazione del primo.

<sup>3</sup> <sup>8</sup> Su autorizzazioni per l'allontanamento o per interventi nocivi sostanziali su siepi e boschetti campestri giusta l'articolo 2 capoverso 4 della legge cantonale forestale (LCFo) decide il Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente. Se l'allontanamento o gli interventi nocivi sostanziali su siepi o boschetti campestri si trovano in relazione ad un progetto di costruzione al di fuori delle zone edificabili, la decisione al riguardo compete all'autorità competente per il rilascio del permesso EFZ.

#### **Art. 6 Compenso del dissodamento**

<sup>1</sup> Quale compenso del dissodamento dovranno essere possibilmente riconosciute estensioni boschive spontanee e superfici rimboschite volontariamente. Per i rimboschimenti devono essere utilizzate piante stanziali.

<sup>2</sup> Nel caso di dissodamenti con una durata di validità superiore a dieci anni, l'obbligo di compensazione deve essere menzionato a registro fondiario.

#### **Art. 7 Tassa di compensazione**

<sup>1</sup> L'ammontare della tassa di compensazione corrisponde alla differenza tra i costi del compenso in natura equivalente e i costi della prestazione compensativa apportata. Sono determinanti le spese per la progettazione, l'acquisto terreni, l'impianto nonché la protezione e cura del rimboschimento sull'arco di dieci anni.

<sup>2</sup> <sup>9</sup>Le richieste sull'utilizzazione di mezzi dal fondo di compensazione per dissodamenti devono essere presentate all'Ufficio competente.

<sup>3</sup> Il Governo disciplina i dettagli nelle disposizioni d'attuazione.

#### **Art. 8 <sup>10</sup> Compensazione di vantaggi notevoli**

Nel caso di dissodamenti temporanei la compensazione viene disciplinata nel quadro della procedura di dissodamento.

#### **Art. 9 Accertamento del carattere forestale**

<sup>1</sup> <sup>11</sup>Il servizio competente per l'accertamento del carattere forestale è l'ufficio forestale regionale.

<sup>2</sup> L'accertamento del carattere forestale viene concluso con una decisione di accertamento.

### **2. BOSCO E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO**

#### **Art. 10 Costruzioni e impianti forestali**

<sup>1</sup> Edifici e impianti forestali sono soprattutto le strade forestali, le vie per i macchinari, le teleferiche permanenti, le officine forestali e le legnaie. Possono essere considerati tali anche ripari antivalanghe, opere contro la caduta di pietre e massi, arginature di torrenti, strutture di protezione contro frane e scoscendimenti di terreno nonché drenaggi, protezione contro l'erosione, tunnel protettivi e sistemi di preallarme.

<sup>2</sup> Le piccole costruzioni forestali sono segnatamente le vie di controllo, le vie di transito in stagione morta, le recinzioni protettive contro la selvaggina, i pozzi di spegnimento, le strutture protettive in legno e sasso e simili.

<sup>3</sup> Per teleferiche temporanee sono determinanti le disposizioni della legge federale sulla navigazione aerea. <sup>12</sup>

#### **Art. 11 <sup>13</sup>**

#### **Art. 12 Progetti**

<sup>1</sup> Le prescrizioni sui progetti vengono emanate dal Governo. Queste disciplinano i dettagli della procedura cantonale d'autorizzazione.

<sup>2</sup> Sostanziali modifiche del progetto approvato presuppongono una ripetuta procedura d'esposizione e di approvazione.

#### **Art. 13 <sup>14</sup>**

#### **Art. 14 Delimitazione del bosco e zone edificabili**

<sup>1</sup> Se nell'ambito della pianificazione delle utilizzazioni il bosco viene delimitato passando in giudicato, tale determinazione mantiene la validità. Rimangono riservate modifiche giusta l'articolo 13 capoverso 3 LFo. <sup>15</sup>

<sup>2</sup> Le superfici all'interno delle zone edificabili su cui nel lasso di tempo tra la delimitazione eseguita e la prossima revisione del piano delle utilizzazioni crescono degli alberi, non vengono considerate bosco.

### **3. ACCESSO AL BOSCO E CIRCOLAZIONE AL SUO INTERNO**

#### **Art. 15 Accessibilità**

<sup>1</sup> Quali limitazioni a lungo termine ai sensi dell'articolo 19 LCo <sup>16</sup> fanno stato soprattutto le zone di quiete per la selvaggina, le zone di protezione della natura, le riserve boschive, i territori di protezione delle sorgenti e simili. Le limitazioni a breve termine sono soprattutto gli sbarramenti per il taglio degli alberi nonché le recinzioni per la protezione di rimboschimenti naturali.

<sup>2</sup> Per grandi manifestazioni s'intendono tutti gli eventi organizzati che possono danneggiare notevolmente il bosco.

<sup>3</sup> Il Governo emana direttive per l'attuazione di manifestazioni organizzate.

#### **Art. 16 Circolazione di veicoli a motore**

<sup>1</sup> Il Dipartimento di giustizia, polizia e sanità<sup>17</sup> rilascia un regolamento modello concernente la circolazione su strade forestali con veicoli a motore.

<sup>2</sup> Possono essere ammesse in modo particolare eccezioni ai sensi dell'articolo 20 LC Fo <sup>18</sup> per l'utilizzazione di strade forestali da parte dei proprietari fondiari, dei fittavoli e dei fornitori.

### **4. PROTEZIONE DEL BOSCO DA ALTRI INTERVENTI NOCIVI**

#### **Art. 17 Utilizzazioni nocive**

<sup>1</sup> Quali utilizzazioni nocive s'intendono soprattutto i pascoli boschivi, l'utilizzazione di strame, i diritti di superficie all'interno dell'area boschiva nonché le servitù di mantenere basso il soprassuolo boschivo. La pascolazione e lo sfruttamento di strame in boschi pascolati, in pascoli alberati o in selve giusta l'articolo 1 non valgono quale utilizzazione nociva.

<sup>2</sup> La pascolazione di bestiame grosso e minuto nei boschi sarà ammessa soltanto laddove esistono i rispettivi diritti.

#### **Art. 18 <sup>19</sup>**

#### **Art. 19 Sostanze nocive all'ambiente**

<sup>1</sup> ... <sup>20</sup>

<sup>2</sup> ... <sup>21</sup>

<sup>3</sup> Lo spargimento di colaticcio nel bosco è vietato.

<sup>4</sup> <sup>22</sup> L'autorità cantonale competente per il rilascio del permesso per l'utilizzazione di sostanze pericolose per l'ambiente giusta l'articolo 25 OFo è l'ufficio forestale regionale.

<sup>5</sup> ... <sup>23</sup>

### **III. Protezione dalle catastrofi naturali**

#### **Art. 20 <sup>24</sup> Commissione di pericolo**

La commissione di pericolo può essere costituita soltanto da specialisti. Il Governo disciplina i dettagli.

### **IV. Cura e utilizzazione del bosco**

#### **1. GESTIONE DEL BOSCO**

#### **Art. 21 Pianificazione forestale**

Il Governo emana le necessarie prescrizioni per l'elaborazione e l'approvazione della pianificazione forestale.

#### **Art. 22 Piano di sviluppo del bosco**

<sup>1</sup> Il piano di sviluppo del bosco contiene almeno un'analisi dello stato del bosco, gli obiettivi a lungo termine (funzioni del bosco) e i provvedimenti generali di tipo selvicolturale, tecnico e infrastrutturale.

<sup>2</sup> Esso tiene conto delle condizioni di ubicazione e del catasto dei pericoli.

#### **Art. 23 Piano aziendale forestale**

<sup>1</sup> Il piano aziendale forestale contiene almeno un'analisi dello stato e dello sviluppo del bosco, l'elenco degli obiettivi, i provvedimenti selvicolturali, le prestazioni di servizio e le indicazioni di controllo.

<sup>2</sup> <sup>25</sup> L'Ufficio competente può dichiarare vincolanti per il proprietario del bosco le parti del piano aziendale forestale d'interesse pubblico.

<sup>3</sup> L'Ispettorato forestale decide in merito a una revisione del piano aziendale forestale dopo aver sentito il proprietario del bosco. Al più tardi dopo 20 anni avrà luogo un riesame e all'occorrenza una rielaborazione.

#### **Art. 24 Sfruttamento del legno**

<sup>1</sup> Il piano aziendale costituisce di regola la base per gli sfruttamenti del legno.

<sup>2</sup> <sup>26</sup> La pianificazione annuale delle utilizzazioni viene allestita dal sottispettore forestale d'intesa con l'ufficio forestale regionale.

<sup>3</sup> <sup>27</sup> La martellatura è eseguita dall'ingegnere forestale regionale. Egli può affidare questo compito al sottoispettore forestale.

<sup>4</sup> Il legname deve essere abbattuto secondo le istruzioni del sottispettore forestale. Nel caso di esecuzioni di lavori a cottimo e di tagli a ceppaia devono essere stabilite contrattualmente le necessarie prescrizioni di taglio. Nel caso di tagli a ceppaia è necessaria l'approvazione dell'ufficio forestale di circondario.

<sup>5</sup> Il legname destinato alla vendita deve essere accertato e selezionato conformemente alla quantità dal sottispettore forestale.

<sup>6</sup> È vietata la consegna della legna dei lotti e del legname di tassazione in piedi.

#### **Art. 25 Divieto di taglio raso**

<sup>1</sup> Appartengono alla specie delle eliofile giusta l'articolo 31 cpv. 2 LCFo i larici, i pini silvestri, le querce, i castagni e simili.

<sup>2</sup> Per boschi cedui ai sensi dell'articolo 31 capoverso 2 LCFo <sup>28</sup> s'intendono le aree boschive, che a intervalli regolari vengono recise al piede su tutta la superficie per il ringiovanimento (boschi di polloni da ceppaia).

<sup>3</sup> Possono essere concesse deroghe al divieto di taglio raso anche per il ringiovanimento di ampie superfici di popolamenti forestali instabili, se lo stato del bosco non ammette altre soluzioni e rimane garantita la funzione protettiva.

#### **Art. 26 <sup>29</sup> Materiale di riproduzione forestale**

<sup>1</sup> L'Ufficio competente tiene un catasto cantonale dei popolamenti di raccolta dei semi e delle riserve genetiche.

<sup>2</sup> La produzione di materiale di riproduzione forestale come sementi, selvaggioni, talee e simili per scopi commerciali necessita del consenso del proprietario del bosco e dell'autorizzazione del competente Ufficio forestale regionale.

## **2. PREVENZIONE E RIPRISTINO DEI DANNI AL BOSCO**

#### **Art. 27 <sup>30</sup> Provvedimenti del Cantone**

L'Ufficio competente esegue dei rilevamenti per la valutazione dei danni al bosco.

#### **V. Provvedimenti promozionali**

### **1. FORMAZIONE PROFESSIONALE, CONSULENZA, RICERCA E RACCOLTA DI DATI**

#### **Art. 28 <sup>31</sup>**

## **2. FINANZIAMENTO**

#### **Art. 29 Principi**

<sup>1</sup> <sup>32</sup> Il conteggio viene allestito giusta il conteggio forestale aziendale o mediante singole pezze giustificative.

<sup>2</sup> La quota del Cantone allo stipendio base riconosciuto dei sottispettori forestali ammonta al 15 per cento.

<sup>3</sup> <sup>33</sup> In relazione all'amministrazione forestale tecnica della Città di Coira il sussidio del Cantone per i costi salariali dei forestali ammonta ad un massimo del 25 per cento.

#### **Art. 30 Sussidi in caso di catastrofi naturali**

<sup>1</sup> I provvedimenti per la protezione dalle catastrofi naturali devono essere rappresentati in un progetto corredato di preventivo e garanzia di finanziamento.

<sup>2</sup> Quali provvedimenti aventi diritto a sussidio s'intendono l'allestimento e la riattazione di costruzioni e impianti di protezione come opere di premunizione dalla caduta di valanghe e sassi, rimboschimenti, valli, gallerie, opere di consolidamento contro scoscendimenti ed erosione, arginatura forestale di torrenti, allestimento di stazioni di misurazione, sistemi di preallarme, allestimento di catasti e carte dei pericoli e spostamento di costruzioni in posti sicuri.

#### **Art. 31 Sussidi alla prevenzione e riparazione dei danni al bosco**

<sup>1</sup> Hanno diritto a sussidio soprattutto le misure per la sorveglianza del bosco e per la prevenzione di danni straordinari al bosco pregiudizievoli alla conservazione del bosco, arrecati da fuoco, malattie, parassiti e sostanze nocive.

<sup>2</sup> Hanno diritto a sussidio anche i provvedimenti per il ripristino di danni al bosco giusta il capoverso 1 nonché le utilizzazioni forzate che ne conseguono.

#### **Art. 32 Sussidi alla gestione forestale**

Il Cantone versa sussidi per:

- a) cure minime, temporanee, necessarie per conservare la funzione protettiva del bosco e ordinate dalle autorità;
- b) misure selvicolturali in boschi diradati, instabili o distrutti, che hanno particolare funzione protettiva, il cui costo complessivo non è coperto e le quali sono ordinate dalle autorità;
- c) l'elaborazione delle basi per la pianificazione forestale;
- d) le misure selvicolturali temporanee, come la cura del bosco, l'utilizzazione e il trasporto di legname, il cui costo complessivo non è coperto o è particolarmente dispendioso per motivi di protezione della natura;
- e) la produzione di materiale di riproduzione forestale;
- f) la costruzione e il ripristino di strade forestali, vie per macchinari, piazzali di deposito per il legname, centri manutenzione e altri impianti immobili nonché per il rispettivo acquisto terreni risp. per l'espropriazione;
- g) il miglioramento delle condizioni di gestione e l'istituzione di consorzi di gestione;
- h) la regolazione del percorso del bestiame;
- i) i provvedimenti temporanei relativi alla pubblicità e alla promozione delle vendite, presi in comune dall'economia forestale e del legno nel caso di sovrapproduzione straordinaria;
- k) la prevenzione dei danni causati dalla selvaggina giusta gli studi nel caso di ambienti della selvaggina in boschi con particolare funzione protettiva;
- l) l'allestimento, la protezione e la manutenzione delle riserve forestali con particolari interventi (riserve parziali).

#### **Art. 33 Crediti d'investimento**

<sup>1</sup> <sup>34</sup> L'Ufficio competente è il servizio di coordinamento per crediti d'investimento in relazione ai provvedimenti forestali.

<sup>2</sup> I crediti d'investimento possono essere concessi:

- a) sotto forma di credito di costruzione;
- b) per il finanziamento dei costi residui di provvedimenti sussidiabili;
- c) per l'acquisto di veicoli, macchine e attrezzature forestali nonché per la costruzione di impianti per l'esercizio forestale.

<sup>3</sup> Non vengono concessi mutui inferiori a 10 000 franchi.

### **VI. Disposizioni penali**

#### **Art. 34 <sup>35</sup>**

#### **Art. 35 <sup>36</sup> Denuncia penale**

<sup>1</sup> <sup>37</sup> Il competente ingegnere forestale regionale risolve le violazioni di poca importanza della legislazione forestale ordinando ed esigendo il ripristino.

<sup>2</sup> In caso di recidiva devono essere denunciati anche casi di poca importanza.

<sup>3</sup> <sup>38</sup> Il capo dell'Ufficio competente, gli ingegneri forestali cantonali e regionali, i sottispettori forestali e la Polizia cantonale sono tenuti d'ufficio a denunciare infrazioni alla legislazione forestale.

**Art. 36** <sup>39</sup>

## **VII. Procedura ed esecuzione**

### **1. PROCEDURA**

**Art. 37 Espropriazione**

<sup>1</sup> Non può essere espropriata la proprietà fondiaria, se la concessione di una servitù porta all'obiettivo.

<sup>2</sup> Contro la volontà dell'espropriato non può essere eseguita un'espropriazione duratura, se l'espropriazione temporanea è sufficiente a raggiungere lo scopo.

### **2. ESECUZIONE**

**Art. 38 Competenza del Cantone**

Il Governo emana le necessarie disposizioni d'attuazione.

**Art. 39 Organizzazione forestale**

<sup>1</sup> <sup>40</sup> Di regola gli ingegneri forestali regionali vengono assunti dal Cantone.

<sup>2</sup> <sup>41</sup> Gli obblighi e i compiti degli ingegneri forestali regionali vengono disciplinati in un'istruzione di servizio che viene emanata dal Governo.

<sup>3</sup> Il Governo emana un'istruzione di servizio per i sottispettori forestali e direttive concernenti la loro nomina, l'impiego e la retribuzione e approva gli statuti delle associazioni dei sottispettorati forestali.

<sup>4</sup> Il Governo decide la ripartizione in sottispettorati in considerazione delle condizioni locali e dei compiti da assolvere. I proprietari del bosco devono essere ascoltati.

<sup>5</sup> Il sottispettorato provvede ad un'organizzazione opportuna dell'esercizio forestale.

<sup>6</sup> Il sottispettorato incarica dell'esecuzione dei compiti forestali guardie e operai forestali propri nonché lavoratori a cottimo o imprese forestali. L'ente è tenuto a impiegare lavoratori qualificati con formazione professionale comprovata e ad assumerli giusta le direttive delle associazioni di categoria.

**Art. 40 Abrogazioni**

Vengono abrogate le disposizioni che si contrappongono alla presente ordinanza, segnatamente:

1. l'ordinanza d'esecuzione della legge forestale, emanata dal Gran Consiglio il 29 maggio 1963;
2. l'articolo 23 dell'ordinanza del Gran Consiglio del 30 novembre 1989 sull'incremento economico; <sup>42</sup>
3. l'articolo 26 capoverso 2 dell'ordinanza d'esecuzione della legge cantonale sulla caccia, emanata dal Gran Consiglio il 28 febbraio 1989. <sup>43</sup>

**Art. 41** <sup>44</sup>

## **VIII. Disposizioni finali**

**Art. 42 Entrata in vigore**

<sup>1</sup> La presente ordinanza entra in vigore contemporaneamente alla legge cantonale forestale (LCFo). <sup>45</sup>

<sup>2</sup> Prima della messa in vigore essa viene comunicata alla Confederazione.

## **Note finali**

- 2 M del 21 giu. 1994, 343; PGC 1994/95, 379 (1ª lettura), PGC 1994/95, 743 (2ª lettura)
- 3 CSC 920.100
- 4 Abrogazione giusta DGC del 28 mar. 2000; M del 14 dic. 1999, 413; PGC 1999/2000, 939
- 5 RS 700
- 6 Testo giusta DGC del 28 mar. 2000; M del 14 dic. 1999, 413; PGC 1999/2000, 939
- 7 Ora Ufficio per lo sviluppo del territorio
- 8 Testo giusta ordinanza sull'abrogazione e sull'adeguamento di atti normativi del Gran Consiglio in relazione alla revisione della legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (LPTC), AGS 2005, FUC\_1629; entra in vigore contemporaneamente alla revisione della legge sulla pianificazione territoriale (LPTC) il 1° nov. 2005
- 9 Testo giusta DGC del 18 apr. 2007; PGC 2006/2007, 981; M relativo all'attuazione della NPC-GR del 9 gen. 2007, 1937; entrato in vigore il 1° gen. 2008
- 10 Testo giusta DGC del 26 nov. 2000; vedi nota al titolo
- 11 Testo giusta DGC del 18 apr. 2007; PGC 2006/2007, 981; M relativo all'attuazione della NPC-GR del 9 gen. 2007, 1937; entrato in vigore il 1° gen. 2008
- 12 RS 748.0
- 13 Abrogazione giusta DGC del 28 mar 2000; vedi nota al titolo
- 14 Abrogazione giusta DGC del 28 mar 2000; vedi nota al titolo
- 15 RS 921.0
- 16 CSC 920.100
- 17 Ora Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità
- 18 CSC 920.100
- 19 Abrogazione giusta DGC del 28 mar 2000; vedi nota al titolo
- 20 Abrogazione giusta DGC del 28 mar 2000; vedi nota al titolo
- 21 Abrogazione giusta DGC del 28 mar 2000; vedi nota al titolo
- 22 Testo giusta DGC del 18 apr. 2007; PGC 2006/2007, 981; M relativo all'attuazione della NPC-GR del 9 gen. 2007, 1937; entrato in vigore il 1° gen. 2008
- 23 Abrogazione giusta DGC del 28 mar 2000; vedi nota al titolo
- 24 Testo giusta DGC del 28 mar 2000; vedi nota al titolo
- 25 Testo giusta DGC del 18 apr. 2007; PGC 2006/2007, 981; M relativo all'attuazione della NPC-GR del 9 gen. 2007, 1937; entrato in vigore il 1° gen. 2008
- 26 Testo giusta DGC del 18 apr. 2007; PGC 2006/2007, 981; M relativo all'attuazione della NPC-GR del 9 gen. 2007, 1937; entrato in vigore il 1° gen. 2008
- 27 Testo giusta DGC del 18 apr. 2007; PGC 2006/2007, 981; M relativo all'attuazione della NPC-GR del 9 gen. 2007, 1937; entrato in vigore il 1° gen. 2008
- 28 CSC 920.100
- 29 Testo giusta DGC del 18 apr. 2007; PGC 2006/2007, 981; M relativo all'attuazione della NPC-GR del 9 gen. 2007, 1937; entrato in vigore il 1° gen. 2008
- 30 Testo giusta DGC del 18 apr. 2007; PGC 2006/2007, 981; M relativo all'attuazione della NPC-GR del 9 gen. 2007, 1937; entrato in vigore il 1° gen. 2008
- 31 Abrogazione giusta DGC del 28 mar 2000; vedi nota al titolo
- 32 Testo giusta DGC del 18 apr. 2007; PGC 2006/2007, 981; M relativo all'attuazione della NPC-GR del 9 gen. 2007, 1937; entrato in vigore il 1° gen. 2008
- 33 Introduzione giusta DGC del 28 mar 2000; vedi nota al titolo
- 34 Testo giusta DGC del 18 apr. 2007; PGC 2006/2007, 981; M relativo all'attuazione della NPC-GR del 9 gen. 2007, 1937; entrato in vigore il 1° gen. 2008
- 35 Abrogazione giusta DGC del 28 mar. 2000; vedi nota al titolo
- 36 Testo giusta DGC del 28 mar. 2000; vedi nota al titolo
- 37 Testo giusta DGC del 18 apr. 2007; PGC 2006/2007, 981; M relativo all'attuazione della NPC-GR del 9 gen. 2007, 1937; entrato in vigore il 1° gen. 2008

- 38 Testo giusta DGC del 18 apr. 2007; PGC 2006/2007, 981; M relativo all'attuazione della NPC-GR del 9 gen. 2007, 1937; entrato in vigore il 1° gen. 2008
- 39 Abrogazione giusta DGC del 18 apr. 2007; PGC 2006/2007, 981; M relativo all'attuazione della NPC-GR del 9 gen. 2007, 1937; entrata in vigore il 1° gen. 2008
- 40 Testo giusta DGC del 18 apr. 2007; PGC 2006/2007, 981; M relativo all'attuazione della NPC-GR del 9 gen. 2007, 1937; entrato in vigore il 1° gen. 2008
- 41 Testo giusta DGC del 18 apr. 2007; PGC 2006/2007, 981; M relativo all'attuazione della NPC-GR del 9 gen. 2007, 1937; entrato in vigore il 1° gen. 2008
- 42 CSC 932.150
- 43 CSC 740.010
- 44 Abrogazione giusta DGC del 18 apr. 2007; PGC 2006/2007, 981; M relativo all'attuazione della NPC-GR del 9 gen. 2007, 1937; entrata in vigore il 1° gen. 2008
- 45 CSC 920.100